
Autonomia Differenziata

Nota di sintesi

Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.

Roma, 1 luglio 2024

Sommario

| | |
|---------------------------------------------------|---|
| L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA | 2 |
| 1. FINALITÀ E CONTESTO DELLA RIFORMA..... | 2 |
| 2. COMPETENZE TRASFERIBILI ALLE REGIONI..... | 2 |
| 3. L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA..... | 3 |
| 4. LA DETERMINAZIONE DEI LEP | 4 |
| 5. L'INVARIANZA FINANZIARIA | 5 |
| 6. TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE..... | 5 |

L'attuazione dell'Autonomia Differenziata

1. Finalità e contesto della riforma

Il 28 giugno è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge recante disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia Differenziata** (L. [86/2024](#)), che entrerà in vigore il prossimo 13 luglio.

Il [provvedimento](#), promosso dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, si compone di 11 articoli e stabilisce principi e modalità per concedere alle Regioni maggiore autonomia nella gestione delle materie concorrenti con lo Stato e di alcune materie oggi appannaggio di quest'ultimo, in attuazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, che è stato oggetto della riforma del Titolo V nel 2001.

La Riforma, seppur inserita tra i punti del [programma elettorale del centrodestra](#) per le elezioni politiche del 2022, ha prodotto divergenze nella maggioranza – con gli esponenti meridionali di Forza Italia e della Lega che hanno criticato l'impalcatura del provvedimento ([fonte](#); [fonte](#)) – oltre alla ferma opposizione dei partiti di minoranza, con PD, Azione, IV e AVS pronti per una campagna referendaria contro la Legge ([fonte](#)).

Sulla riforma si sono inoltre registrate le perplessità della Commissione europea, rintracciate principalmente nel potenziale aumento delle disparità regionali tra Centro-nord e Mezzogiorno ([fonte – pagg. 16-17](#)).

2. Competenze trasferibili alle Regioni

Per effettuare la richiesta di maggiore autonomia, le Regioni dovranno attendere la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per 14 delle 23 materie di competenza concorrente elencate dall'art. 117 della Costituzione, mentre nelle restanti 9 la richiesta potrà partire immediatamente dopo l'entrata in vigore della Legge.

Nello specifico, dovranno essere **oggetto di determinazione di LEP** le materie espressamente richiamate dalla legge ([art. 3, comma 3](#)) tra quelle elencate all'[art. 117](#) della Costituzione come materie di legislazione esclusiva statale (punti 1 e 2) e di legislazione concorrente (punti 3-14):

1. Norme generali sull'istruzione;

2. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
3. Tutela e sicurezza del lavoro;
4. Istruzione;
5. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
6. Tutela della salute;
7. Alimentazione;
8. Ordinamento sportivo;
9. Governo del territorio;
10. Porti e aeroporti civili;
11. Grandi reti di trasporto e di navigazione;
12. Ordinamento della comunicazione;
13. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
14. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

La Legge non prevede, invece, la necessità di determinare i LEP nelle seguenti materie – individuate tra quelle elencate agli [art. 116, comma 3](#) e all'[art. 117](#) della Costituzione come materie di legislazione concorrente – le quali, dunque, potranno essere **immediatamente oggetto di richiesta di trasferimento di competenze da parte delle Regioni:**

1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea;
2. Commercio con l'estero;
3. Professioni;
4. Protezione civile;
5. Previdenza complementare e integrativa;
6. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
7. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
8. Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
9. Organizzazione della giustizia di pace.

3. L'attuazione dell'Autonomia Differenziata

L'articolo 2 definisce la procedura per l'approvazione delle intese tra Stato e Regioni, la quale richiederà complessivamente almeno 7 mesi prima della deliberazione definitiva del Parlamento. In dettaglio:

- **Iniziativa:** l'atto di iniziativa per la richiesta di attribuzione di autonomia è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, e può riguardare una o più materie.
- **Inizio negoziato:** l'atto della Regione è trasmesso al Presidente del Consiglio e al Ministro per gli Affari Regionali, che possono escludere dalla negoziazione alcune materie o ambiti. Il negoziato non ha tempistiche predefinite e viene avviato per ogni singola materia una volta acquisita la valutazione dei Ministri competenti e del MEF (*entro 60 giorni dalla trasmissione da parte delle Regioni*).
- **Intesa preliminare:** lo schema di intesa preliminare, corredato da relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso in Conferenza Unificata, che esprime parere entro 60 giorni. Trascorso il termine, lo schema è trasmesso alle Commissioni delle Camere per l'espressione tramite atti di indirizzo entro 90 giorni.

- **Intesa definitiva:** valutati il parere e gli atti di indirizzo, il Governo predispone l'intesa definitiva, se necessario al termine di un ulteriore negoziato (*anch'esso senza tempistiche definite*). L'intesa definitiva è trasmessa alla Regione interessata che la approva. Nei 45 giorni successivi il Governo è chiamato a deliberare un disegno di legge di approvazione dell'intesa.
- **Deliberazione parlamentare:** una volta approvato dal Consiglio dei Ministri, il Ddl è trasmesso al Parlamento. Ciascuna Camera deve approvare il Ddl con maggioranza assoluta per la deliberazione ai sensi dell'art. 116, comma 3 della Costituzione.

Le Intese devono prevedere una durata che non può superare i 10 anni (art. 7, comma 1). Alla scadenza, l'Intesa è rinnovata automaticamente per un periodo identico, salvo diversa volontà di Stato o Regioni da manifestare almeno un anno prima della scadenza (art. 7, comma 2).

4. La determinazione dei LEP

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali, per assicurare il superamento dei divari territoriali.

In materia di tutela della salute, resta fermo il quadro normativo relativo ai Livelli Essenziali di Assistenza per le prestazioni sanitarie, mentre dovranno essere definite con i LEP tutte le prestazioni aggiuntive di carattere sociale, come ad esempio l'assistenza ad anziani e disabili.

Nel dettaglio:

- **Adozione:** l'articolo 3 della Legge affida al Governo il compito di individuare i LEP in base a criteri e principi sanciti dalla Manovra 2023 ([commi 791-801 bis, Legge 197/2022](#)), che a tal fine ha previsto anche la costituzione di una apposita Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel dettaglio, l'iter di adozione dei LEP (art. 3, comma 2) prevede:
 - **Adozione preliminare:** i LEP sono individuati dal Governo, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, con uno o più Decreti Legislativi.
 - **Parere parlamentare:** i D.lgs. sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia e profili finanziari delle Camere per l'espressione dei pareri, da effettuare entro 45 giorni, alla scadenza dei quali i D.lgs. potranno comunque essere adottati.
 - **Mancato recepimento pareri:** il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro 20 giorni dall'assegnazione di queste ultime; decorso tale termine, il D.lgs. può essere comunque emanato.
- **Oneri:** qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, il trasferimento delle funzioni alla Regioni potrà avvenire solo in seguito all'individuazione delle risorse necessarie ad assicurare gli stessi LEP sull'intero territorio nazionale.

- **Aggiornamento:** i LEP possono essere oggetto di periodico aggiornamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con DPCM su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministero per gli Affari regionali e il MEF (art. 3, comma 7).

5. L'invarianza finanziaria

L'articolo 9 prevede che, in ogni caso, le eventuali intese tra lo Stato e le Regioni per l'attribuzione di autonomia saranno oggetto di una clausola di invarianza finanziaria e non potranno pregiudicare le entità e proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP.

Il provvedimento stabilisce che lo Stato adotta misure perequative per i territori con minore capacità fiscale per abitante, e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

6. Tempistiche di attuazione

Le Regioni potranno richiedere le 9 competenze per le quali non c'è bisogno di attendere la determinazione dei LEP, che dovranno essere oggetto d'Intesa con il Governo, già dal momento di entrata in vigore della legge.

Per le altre materie, tra cui la salute e la ricerca, ci sarà da attendere con ogni probabilità il 2026 per la definizione dei LEP, e presumibilmente il 2027 per una prima intesa tra Governo e Regioni.